

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PIO XI

MOLFETTA

Prot. n. 23/03

Norme per la riproduzione e il prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica

Premessa

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà ecclesiastica costituisce un patrimonio di carattere religioso, storico e artistico di notevole interesse e valore che la Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) intende custodire e valorizzare.

In tale prospettiva questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana [Norme del 1974 (ECEI vol. 2, nn. 1-319-1350) e Orientamenti del 1992 (ECEI vol. 5 nn. 1213-1283)] e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Per favorire, inoltre, la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 1984 (Legge 222/85) e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, la CEP accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire un diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei Beni Culturali, la CEP intende disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza, verificandone l'inserimento in contesti adeguati, valorizzandone una lettura il più possibile completa, contestualizzandone il significato religioso.

La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali e, pertanto, non è soggetta ad autorizzazione, eccettuata la commissione a terzi per il rilievo di immagini. Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa.

Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica, i cui responsabili per la tutela e per l'uso sono:

- il Vescovo diocesano e i suoi delegati;
- il Legale Rappresentante degli Enti ecclesiastici proprietari.

Tali responsabili potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

Art. 1

Riproduzione dei Beni Culturali ecclesiastici

§ 1. E' soggetta ad autorizzazione la riproduzione fotografica, video, cinematografica, televisiva, digitale e in ogni altra forma possibile delle immagini dei Beni Culturali ecclesiastici, nonché il suo utilizzo nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l'utilizzo dei mass-media e della rete informatica.

§ 2. L'autorizzazione è concessa dal Vescovo diocesano o dal Direttore dell'Ufficio dio-

cesano per l'Arte sacra e i Beni Culturali, sentito il Legale Rappresentante dell'Ente ecclesiastico proprietario.

§ 3. L'autorizzazione si intende concessa solo per l'ambito del progetto presentato. Ogni ristampa o riedizione deve essere nuovamente autorizzata.

Art. 2

Riproduzione dei Beni Culturali ecclesiastici a scopo commerciale

§ 1. Quando si tratta di riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (a titolo esemplificativo: locandine, manifesti, forme pubblicitarie che raffigurino Beni Culturali di proprietà ecclesiastica), l'autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia che si tratti di nuove riprese, sia che si tratti di immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore e/o dell'editore.

§ 2. Nella richiesta di autorizzazione, gli interessati dovranno specificare:

1. scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
2. soggetti e autori delle opere da riprodurre in dettaglio;
3. strumentazione e supporti con i quali verrà eseguita la riproduzione;
4. valore commerciale del prodotto che utilizza la riproduzione di Beni Culturali ecclesiastici;
5. numero di copie previste;
6. autore delle riproduzioni;
7. periodo in cui si intendono effettuare le riprese.

Art. 3

Gli autori delle immagini devono consegnare all'Ufficio diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione, anche digitalizzata, di ciascuno scatto effettuato, sottoscrivendo nel contempo una liberatoria che permetta alla Diocesi il libero utilizzo del materiale consegnato nell'ambito delle iniziative diocesane.

Art. 4

Sulle pubblicazioni dovrà essere espressa in forma chiara:

- 1) la proprietà del Bene Culturale ecclesiastico;
- 2) l'autorizzazione alla riproduzione;
- 3) il divieto di ristampa o riedizione senza nuova autorizzazione.

Art. 5

§ 1. Il richiedente l'autorizzazione, contestualmente al ritiro della medesima, dovrà versare all'Economato Diocesano i diritti di riproduzione; sarà anche depositata una cauzione infruttifera che verrà restituita dopo la consegna di quanto previsto dall'art. 3 delle presenti norme e di almeno tre copie omaggio di ogni pubblicazione o prodotto realizzato, delle quali una sarà a disposizione del Vescovo, una dell'Ufficio diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali e una dell'Ente proprietario del Bene Culturale ecclesiastico.

§ 2. Le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che si renda necessario per la riproduzione da effettuarsi sono a carico del richiedente.

§ 3. La riproduzione potrà avvenire solo dopo l'effettiva concessione dell'autorizzazione, che dovrà essere esibita al Legale Rappresentante dell'Ente proprietario.

Art. 6

§ 1. La consegna del materiale previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 § 1 delle presenti norme deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

§ 2. Qualora, trascorsi i sei mesi, il richiedente autorizzato non soddisfi alle disposizioni previste dal § 1 del presente articolo, ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r lo stato dei lavori, la concessione gli sarà revocata, perderà il deposito cauzionale e il diritto a chiedere nuove autorizzazioni. L'Ufficio diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali e l'Ente proprietario si riservano ogni azione concessa fino ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.

Art. 7

Riproduzione dei Beni Culturali ecclesiastici per studio

§ 1. Gli interessati a riproduzioni per ragioni di studio, ferma restando la procedura per la richiesta di autorizzazione indicata negli articoli precedenti, devono allegare alla richiesta il proprio curriculum o, se studenti, richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca.

§ 2. L'eventuale successiva pubblicazione della ricerca necessita di un'ulteriore autorizzazione all'uso delle riproduzioni.

Art. 8

Riproduzione dei Beni Culturali ecclesiastici a scopo divulgativo

§ 1. Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l'utilizzo della rete informatica, l'autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto informatico da parte dell'autore e/o dell'editore, come è indicato negli articoli precedenti.

§ 2. Oltre alle disposizioni dell'art. 2 § 2, nella richiesta di autorizzazione, gli interessati dovranno specificare anche il sito informatico o divulgativo che ospiterà le immagini.

§ 3. La concessione all'utilizzo delle immagini nella rete informatica o divulgativa è limitata nel tempo e subordinata al versamento dei diritti di riproduzione e di un adeguato deposito cauzionale infruttifero che sarà restituito allo scadere della concessione.

§ 4. L'autore e/o l'editore del progetto dovrà cedere alla Diocesi il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell'ambito delle iniziative della Diocesi.

Art. 9

Prestito dei Beni Culturali ecclesiastici

§ 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito dei Beni Culturali ecclesiastici, sia per iniziative culturali, sia per esigenze di culto.

§ 2. Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicato, in modo dettagliato, il progetto dell'iniziativa con i termini di tempo, allegando la scheda di prestito di ogni singolo oggetto e documentazione fotografica atta a testimoniare lo stato di conservazione dell'opera.

§ 3. L'autorizzazione è concessa dal Vescovo diocesano, sentito l'Ufficio diocesano per l'Arte sacra e i Beni Culturali, il Legale Rappresentante dell'Ente ecclesiastico proprietario e la Soprintendenza competente.

§ 4. Quando il Bene Culturale ecclesiastico è destinato all'estero, è anche necessaria l'autorizzazione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà richiesta dal Vescovo o dal Direttore dell'Ufficio diocesano per l'Arte sacra e i Beni Culturali, nonché l'autorizzazione ministeriale all'estero.

§ 5. L'autorizzazione sarà concessa solo a condizione che il richiedente fornisca idonee garanzie scritte circa le condizioni di sicurezza dei luoghi di esposizione o di uso (sistemi di allarme, vigilanza, microclima, ecc.), le metodologie di imballaggio e di trasporto, la polizza assicurativa con la clausola "da chiodo a chiodo" per il valore del Bene Culturale ecclesiastico.

§ 6. L'autorizzazione si intende concessa solo per l'ambito del progetto presentato. Per tutelare il valore religioso, storico e artistico del Bene Culturale ecclesiastico potranno essere richieste ulteriori garanzie.

§ 7. Se necessario, per ragioni di culto e di decoro, l'autorizzazione del prestito sarà subordinata alla realizzazione, a carico dei richiedenti, di una riproduzione in scala 1: 1 dell'opera, che sarà collocata in luogo dell'originale. Alla restituzione dell'opera, la riproduzione rimarrà di proprietà della Diocesi.

§ 8. Il richiedente non potrà intervenire sull'opera oggetto del prestito senza autorizzazione scritta del Vescovo diocesano, che dovrà sentire l'Ufficio diocesano per l'Arte sacra e i Beni Culturali e il Legale Rappresentante dell'Ente ecclesiastico proprietario.

§ 9. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese organizzative (imballaggio, trasporto, vigilanza, polizza assicurativa, ecc.) ed anche altre eventuali spese ed oneri che si rendessero necessari per il prelievo e la ricollocazione delle opere.

§ 10. La riproduzione delle opere, anche quando sono fuori dal luogo originario, è soggetta ad apposita autorizzazione, così come regolata dagli articoli precedenti.

Molfetta, 10 giugno 2003

✠ *Cosmo Francesco Ruppi*
Presidente C.E.P.

✠ *Michele Seccia*
Segretario